



Banche dati editoriali GFL

 Appuntati

MASSIMA

Cassazione civile sez. II - 03/06/1998, n. 5459

CONFESSIONE IN MATERIA CIVILE - Irrevocabilità

La confessione può esser invalidata - e non "revocata", perché gli effetti sostanziali e processuali di essa non sono rimessi alla volontà del dichiarante - soltanto se il confitente dimostra non solo l'inveridicità della dichiarazione, ma anche che la non rispondenza al vero di questa dipende o dall'erronea rappresentazione o percezione del fatto confessato, o dalla coartazione della sua volontà, e non già invece dall'aver erroneamente confidato sull'avveramento di quanto dichiarato consapevolmente in modo inveritiero. (Nella specie la S.C. ha escluso la legittimità dell'invalidazione della confessione stragiudiziale del creditore circa l'adempimento del debitore, costituita dalla fattura quietanzata rilasciatagli sapendo che questi non aveva adempiuto, ma sull'indotta aspettativa che avrebbe provveduto di lì a poco, mentre invece non si era fatto più vedere).

Fonte:

Giust. civ. Mass. 1998, 1204

SENTENZA

Cassazione civile sez. II - 03/06/1998, n. 5459

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Francesco	CRISTARELLA CRESTANO	Presidente
Dott. Sergio	CARDILLO	Consigliere
Dott. Enrico	SPAGNA MUSSO	Rel. Consigliere
Dott. Carlo	CIOFFI	Consigliere
Dott. Lucio	MAZZIOTTI DI CELSO	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MASFE S.a.S. di MASERI ROMOLO, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato TULLIO MOSER, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

FRIULI COSTR S.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore Sanna Adelmo;

- intimato -

avverso la sentenza n. 320-95 della Corte d'Appello di TRENTO, depositata il 04-09-95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20-01-98 dal Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso, ritenuta valida la procura, l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri.

Svolgimento del processo

Con decreto del 29 agosto 1988 il presidente del tribunale di Trento, a seguito di ricorso monitorio della Friuli Costruzioni s.r.l. ingiunse alla Masfe s.a.s. di Romolo Maseri il pagamento della somma di 24 910 000, quale importo dell'i.v.a. sul prezzo già corrisposto di L. 134.500.000 di una vendita immobiliare stipulata con l'alienante società ricorrente.

Oppostasi all'ingiunzione, la Masfe eccepì l'estinzione del debito mediante pagamento documentato dall'atto pubblico di vendita contenente la quietanza dell'importo capitale del prezzo espressamente dichiarata soggetta alle disposizioni del d.p.r. n. 633 del 1972, dalla fattura "quietanzata". anche in relazione all'obbligazione dedotta in giudizio, emessa dalla società alienante il 12 giugno 1986, e dall'annotazione di quell'esborso sul "libro giornale" dell'acquirente.

La Friuli Costruzioni, in persona del liquidatore "pro tempore", negò la fondatezza dell'eccezione ed il tribunale, espletato ad istanza di detta società un mezzo di prova testimoniale, la cui ammissibilità era stata negata dalla Masfe, con sentenza del 1 luglio 1994 rigettò l'opposizione.

Adita con il gravame della Masfe che si era ulteriormente doluta dell'ammissione del mezzo di prova testimoniale nonostante i divieti degli artt. 2722 e 2732 c.c. nonché della erronea valutazione delle risultanze del "materiale probatorio acquisito", con sentenza del 4 settembre 1995 la corte di appello di Trento ha rigettato l'impugnazione.

In particolare. la corte di merito - dopo aver escluso che l'atto pubblico della vendita immobiliare e le scritture contabili fornissero la prova dell'estinzione del debito - ha osservato che alla fattura emessa il 12 giugno 1986 dalla Friuli Costruzioni, contenente la dichiarazione di quel creditore dell'avvenuto pagamento della somma di L. 24.210.000 a titolo di rimborso dell'i.v.a., non poteva estendersi il divieto dell'art. 2722 c.c. trattandosi di atto unilaterale, non contrattuale.

Il riconoscimento della ricezione di quella somma di danaro faceva certamente piena prova del "fatto" ma fino a quella contraria di una ricognizione fatta per errore o a seguito di violenza.

Ne conseguiva che l'autore della quietanza poteva essere ammesso alla prova testimoniale diretta ad interpretare il tenore ed i limiti della confessione stragiudiziale essendo il mezzo di prova diretto a "fugare ragionevoli dubbi circa la conformità delle locuzioni impiegate alla rappresentazione ed alla volontà del confitente".

Esattamente il tribunale aveva privilegiato l'assunto della teste Tiziana Folgarait, per aver questa, lavoratrice dipendente della società venditrice ed estranea agli interessi economici concernenti l'esito della lite, fatto acquisire le ragioni che avevano indotto al rilascio della fattura "quietanzata".

La testimone aveva in proposito riferito che: la madre del Maseri, amministratore della Masfe, presentatasi negli uffici della società venditrice, chiese il rilascio della fattura recante la quietanza del pagamento di L. 24.210.000, pari all'importo del debito dell'i.v.a., ottenendola poi, solo a seguito dell'assicurazione che sarebbe ritornata poco dopo per l'effettivo versamento di quella somma di danaro che intendeva immediatamente prelevare da un deposito bancario non disponendo al momento di moduli di assegni in conto corrente; la Maseri, sebbene lungamente attesa, non comparve più in quegli uffici.

Conclusivamente era acquisito che la fattura venne "quietanzata" nell'erroneo convincimento che la Maseri avrebbe di lì a poco consegnato la somma in obbligazione.

Avverso la sentenza, esponendo tre motivi di doglianza, ricorre per cassazione la Masfe s.a.s. non resistita dal controricorso della società intimata.

Motivi della decisione

Pregiudizialmente la corte ritiene ammissibile il ricorso essendo il legale sottoscrittore dell'atto di impugnazione, munito di valida procura speciale "ad litem".

Invero, nel caso come quello che occupa la corte, di procura a margine del ricorso, da presumersi rilasciata contestualmente o successivamente alla materiale redazione dell'atto, tale presunzione - salvo che non sia contrastata da elementi letterali univoci comprovanti il suo avvenuto conferimento in epoca anteriore alla pubblicazione del provvedimento impugnato o per impugnare un provvedimento diverso - fa sì che l'uso di locuzioni generiche, onnicomprensive o, persino, incongrue non possa valere in alcun modo a far negare la specialità e, quindi, la validità della procura stessa.

Nel dubbio, del resto, come ha avuto occasione recentemente di affermare questa corte a sezioni unite con la sentenza n. 11178 del 1995 il principio di conservazione dell'atto (art. 1367 c.c.), di cui è espressione in campo processuale l'art. 159 c.p.c., deve operare nel senso di attribuire alla parte la volontà che le consente di ottenere l'esame del merito del ricorso, anziché quella che glielo impedisce.

Neppure la mancanza di data è idonea a inficiare la procura in esame.

È giurisprudenza consolidata infatti (sent. ss.uu. n. 9941-96), che quando il mandato in calce o a margine del ricorso sia privo di data, ma questa risulti apposta al termine dello scritto difensivo, deve presumersi - salvo prova contraria, nella specie inesistente - la contestualità dei due atti in considerazione dello stesso collegamento funzionale tra gli stessi.

Con il primo motivo di doglianza la Masfe s.a.s., in relazione al n. 360 c.p.c., denuncia la violazione dell'art. 2752 c.c., avendo la corte territoriale ritenuto che la confitente Friuli Costruzioni, potesse con il mezzo di prova testimoniale far acquisire, come in effetti era risultato all'esito dell'assunzione, la circostanza che il suo rappresentante legale avesse rilasciato la fattura quietanzata anche in relazione al pagamento della somma corrispondente al debito dell'i.v.a., sebbene questa non gli fosse stata corrisposta, per aver confidato in un adempimento dell'obbligazione prossimo nel tempo.

Il motivo di ricorso deve essere accolto.

L'art. 2732 cc. con la formula "la confessione non può essere revocata se non si prova che è stata determinata da errore di fatto o da violenza pone in primo luogo il principio assoluto generale della irrevocabilità che sanziona il vincolo con il quale il confitente è assoggettato alla propria dichiarazione "contra se" in ragione dell'efficacia di prova legale o libera dell'atto (artt. 2733, 2735 c.c.).

La norma consente che quella dichiarazione possa essere invalidata (apparendo, infatti, la locuzione contraria incongrua all'istituto in esame "revocata", quale manifestazione di una volontà processuale e non dichiarante, ma, secondo i casi, a quella della legge o alla valutazione discrezionale del giudice) con la dimostrazione che essa fu determinata da errore di fatto o da violenza.

Questa invalidazione è consentita nel duplice intento di garantire la verità della dichiarazione confessoria e di tutelare il confitente dal rischio di subire le conseguenze pregiudizievoli di una dichiarazione non vendica compiuta per errore o per costrizione: così che la obiettività delle tutele apprestate fornisce anche il limite ed il contenuto del potere di invalidazione.

Ne discende che, per privare di efficacia la dichiarazione confessoria, non è sufficiente dedurre e fornire la prova della non rispondenza a verità del "fatto" dichiarato come vero, ma è necessario anche dedurre e provare che un certo accadimento storico sia stato, per l'erronea sua rappresentazione o percezione, ritenuto vero ignorandone la falsità o che quell'accadimento sia stato affermato come vero a seguito di costrizione: in altri termini l'allegazione e la prova concernono il vizio d'origine della dichiarazione confessoria e la non rispondenza al vero del "fatto" confessato.

È pertanto principio di diritto consolidato dalla giurisprudenza di questa corte che - costituendo la quietanza atto di scienza, di riconoscimento dell'avvenuto pagamento del debito integrante quindi "inter partes", quale confessione stragiudiziale proveniente dal creditore, la piena prova del ricevimento di una specifica somma di danaro dovuta per un determinato titolo - l'esistenza del fatto estintivo mediante pagamento dell'obbligazione pecuniaria attestato dalla quietanza (non rilasciata a seguito di violenza) può essere invalidata solamente a mezzo della allegazione e della prova, non solo della non veridicità di quel ricevimento, ma anche della sua erronea rappresentazione nonché delle circostanze che l'abbiano determinata (in proposito ex multis cass: nn. 177-88, 8229-94).

Dall'esposto principio si è all'evidenza discostato il giudice del merito avendo questo ritenuto che la società, creditrice dell'importo dell'i.v.a. sul prezzo della vendita, benché avesse emesso il 12 giugno 1986 una fattura contenente la dichiarazione di aver ricevuto in quella data la somma in relazione al titolo indicato, potesse essere ammessa a provare la non veridicità della dichiarazione stessa perché emessa nell'aspettativa dell'adempimento: quindi non nell'ignoranza ma nella consapevolezza della non veridicità della dichiarazione.

Queste considerazioni inducono alla cassazione con rinvio della sentenza impugnata ed a ritenere assorbiti gli altri, motivi del ricorso con i quali la Masfe deduce la violazione dell'art. 2710 c.c. ed il vizio di motivazione in punto di diniego del concreto valore probatorio delle scritture contabili e degli altri documenti monche l'inosservanza dell'art. 247 c.p.c. quanto al diniego di apprezzamento della testimonianza di Romolo Maseri.

Il giudice di rinvio, che si indica nella corte d'appello di Brescia, adeguandosi al principio di diritto enunciato, si pronuncerà sul gravame della Masfe ed, all'esito, provvederà anche sul regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

p.q.m.

la Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla corte d'appello di Brescia.

Roma, il 20 gennaio 1998.

- In senso conforme, Cass. 3 febbraio 1995 n. 1309.